

(N. 207)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre 1948. (V. Stampato N. 197).*

**presentato dal Ministro della Difesa**  
(PACCIARDI)

**di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri**  
(DE GASPERI)

**col Ministro dell'Interno**  
(SCELBA)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**  
(GRASSI)

**col Ministro delle Finanze**  
(VANONI)

**col Ministro del Tesoro**  
(PELLA)

**col Ministro dei Lavori Pubblici**  
(TUPINI)

**col Ministro dell'Agricoltura e Foreste**  
(SEGNI)

**col Ministro dei Trasporti**  
(CORBELLINI)

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**  
(FANFANI)

**e col Ministro dell'Industria e Commercio**  
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 DICEMBRE 1948

Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato,  
prima del 24 maggio 1946, terreni minati

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, è concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.

Il concorso alla spesa è concesso all'usufruttuario, all'usuuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.

## Art. 2.

Il concorso alla spesa è corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati minati.

## Art. 3.

Il concorso alla spesa sarà della metà di quella insindacabilmente accertata dal Ministero della difesa, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e delle indagini eseguite.

## Art. 4.

Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non è cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

## Art. 5.

Per l'accertamento della spesa di cui al precedente articolo 3, saranno considerati di massima:

- a) la paga degli operai;
- b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa.

Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.

## Art. 6.

Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni, arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono espresse circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verità, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.

Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente articolo 1.

## Art. 8.

La domanda di concorso alla spesa e i documenti giustificativi sono esenti dalle tasse di bollo.

## Art. 9.

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporre al bilancio, con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le variazioni occorrenti nell'eventualità che le somme residue risultanti per questo titolo nel bilancio non siano sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*

**GRONCHI**